

LA GIUNTA COMUNALE

Evidenziato che con D.M. 4 aprile 2000, n. 119, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13.05.2000 è stato redatto il regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e di gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norme dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

Rilevato, altresì, che il comma 9 del citato articolo 23 della legge 265/99 demanda la determinazione della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori, nel rispetto dei criteri prefissati dallo stesso articolo, ad un successivo decreto del Ministero dell'Interno, da adottarsi di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 119 del 04.04.2000, avente ad oggetto: "Regolamento recante le norme per la determinazione dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

Rilevato che il Comune di Roccabruna, secondo i risultati dell'ultimo censimento, è compreso nella tipologia di Comuni con popolazione da 1001 a 3000 abitanti;

Visto il decreto n. 119 del 04.04.2000: "Regolamento recante le norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali" e s.m.i.;

Tenuto conto del disposto dell'art. 82 del D.Lgs n. 267/2000 che:

- al comma 1 recita: "...omissis... l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa";

Atteso che la Legge Finanziaria 2006, Legge 23 dicembre 2005, n. 266. all'art. 1, comma 54, stabilisce che "per esigenze di coordinamento della finanza pubblica sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

"le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti";

Visti:

- l'art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, che sospende la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs n. 267/2000;
- l'art. 76, comma 3, dello stesso D.L. n. 112/2008, che sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs n. 267/2000, togliendo la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Atteso che l'art. 57 quater del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19/12/2019 n. 157 ha introdotto il comma 8 bis nell'art. 82 D.Lgs. 267/2000 disponendo l'incremento dell'indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti di una percentuale massima dell'85% della misura dell'indennità spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, stabilendo contestualmente, a decorrere dall'anno 2020 l'istituzione di un fondo, nel bilancio di previsione del Ministero dell'Interno con il quale concorrere alla parziale copertura del maggior onere;

Dato atto che con D.M. 23/07/2020 sono state determinate le misure mensili dell'indennità di funzione spettanti ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti e fino a 3000 così come incrementate nella misura suindicata dando atto della decorrenza dal 1 gennaio 2020 dell'applicazione di tali nuove misure;

Evidenziato alla luce di tali nuove disposizioni con DGC n. 5 del 10/01/2020 è stata attribuita al Sindaco del Comune di Roccabruna con popolazione di n. 1537 abitanti, l'indennità di funzione per l'anno 2020 di €. 1.659,38, quota comprensiva delle riduzioni e tagli previsti dalla Finanziaria dello Stato nell'anno 2009 e s.m.i.;

Atteso che si rende necessario procedere in questa sede alla determinazione dell'indennità di funzione spettante al Sindaco ed agli assessori per l'anno 2021 nel rispetto delle disposizioni di cui sopra;

Richiamati:

- la L. 27/12/2017 n. 205 (L. di bilancio 2018)
- la L. 30/12/2018 n. 145 (L. di bilancio 2019)
- la L. 27/12/2019 n. 160 (L. di bilancio 2020)
- la L. 30/12/2020 n. 178 (L. di bilancio 2021)
- il D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 157/2019
- il D.M. Interno 23/07/2020;

Dato atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole espresso per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa da parte del Segretario comunale e sotto il profilo contabile dal Responsabile del servizio finanziario ex art. 49 D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174;

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano:

DELIBERA

- di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di confermare, per l'anno 2021, l'indennità di carica spettante al Sindaco nella misura di quella fissata per il 2020 con la precisazione che per quanto riguarda gli assessori vengono confermate le indennità ad essi spettanti alla luce del D.M. 119/2000 e ciò alla luce delle pronunce giurisprudenziali (Corte dei Conti Lombardia

n. 67/2020) che escludono la possibilità di estendere l'incremento previsto per i Sindaci anche alle indennità degli altri amministratori;

- di erogare al Sindaco ed agli Assessori comunali per l'anno 2021 l'indennità mensile di funzione nelle misure sotto riportate:

€. 1.659,38 al Sindaco (importo completo in quanto lavoratore autonomo);

€. 116,20 al Vice –Sindaco (importo dimezzato al 50% in quanto lavoratore dipendente)

€. 87,152 all'Assessore (importo dimezzato al 50% in quanto lavoratrice dipendente)

- di effettuare la prenotazione della spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento per complessivi Euro 23.500,00, dando atto che si farà fronte alla spesa con lo stanziamento previsto all'ex Cap. 10 - Codice 0101103 del bilancio 2021/2022/2023, il cui schema è stato posto al n. 10 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta;

- di assoggettare le indennità al trattamento fiscale per l'intero importo, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. A) della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, con aliquote corrispondenti agli scaglioni annui di reddito ragguagliati a mese, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973;

- di dare atto che l'indennità di funzione viene corrisposta per intero al Sindaco in quanto lavoratore autonomo e al 50% per il vice- sindaco ed assessore in quanto lavoratori dipendenti;

- di accantonare annualmente una mensilità spettante al Sindaco per fine mandato, ai sensi del comma 8, lett. f) dell'art.82 del D.Lgs n. 267/2000;

- di dare mandato al Responsabile del Servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti al presente deliberato, intendendosi fin d'ora valido e rato ogni suo atto;

- di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 D.Lvo. 18/8/2000 N. 267, trattandosi di provvedimento propedeutico all'approvazione dello schema di bilancio posta al punto 10 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to : ARNEODO MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to : MANFREDI Mariagrazia

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli sui consentiti dalla legge.

li, _____

Il Segretario Comunale
MANFREDI Mariagrazia